

**COMUNE DI CHIGNOLO D' ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Legge 27 Dicembre 1997, N. 449
D. Lgs.31 Marzo 1998, N. 109
D.p.c.m. 7 maggio 1999 n.221
D. Lgs. 3 maggio 2000, N. 130
D.p.c. m. 4 aprile 2001 N.242
D.p.c. m. 18 maggio 2001

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come integrato dal D.lgs. 3 maggio 2000, N.130, e secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999, come integrato e modificato dal D.P.C.M 7 maggio 1999, n. 221, come integrato e modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n.242.

2. Il presente regolamento verrà applicato per la valutazione del diritto di accesso ai servizi erogati dal Comune di Chignolo d' Isola e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

Per ogni tipologia di servizio vengono previste disposizioni e tabelle apposite.

Le disposizioni del presente Regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata.

Art. 2
INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- A) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi Sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 Agosto 1990 n 241;
- B) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e Tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)

- 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, l'**indicatore della situazione economica Equivalente (I.S.E.E.)** è un misuratore della situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente, calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.), come definito al seguente comma 2, ed il parametro corrispondente alla Specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza riportata all'articolo 6 del presente regolamento.
- 2. L'**indicatore della situazione economica (I.S.E.)** è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinati secondo le modalità indicate agli articoli 4 e 5.

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE} + \text{INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE}}{\text{PARAMETRO COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE}}$$

3. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento All'intero **nucleo familiare** quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.8 del presente regolamento. Per l'esatta individuazione del nucleo familiare, si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.CM. 4 aprile 2001, n. 242, che ha integrato l'art. 1 del D.P.C.M 7 maggio 1999, n, 221;
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - fanno parte del nucleo familiare il richiedente medesimo ed i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
 - i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare;
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta in modo prioritario agli alimenti, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile; nel caso di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare della persona tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del codice civile;
 - i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei due coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare, tranne:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti;
 - c) quando uno dei due coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando è stato chiesto lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
 - il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente
 - Il minore non convivente con i genitori e in affidamento preadottivo o in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto;
 - Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
 - Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, N. 223 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, cura, assistenza, studio ecc.) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge o della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

4. Ai fini del calcolo dell'ISEE, si terrà conto di rilevanti variazioni documentate della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Dette variazioni avranno decorrenza in relazione alla tipologia del beneficio richiesto, che dovranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 4
INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'**indicatore della situazione reddituale** è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare :

A) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.

In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.

E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati controlli volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti;

B) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

C) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

D) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della

dichiarazione sostitutiva e considerato nelle componenti specifiche ai commi 2, 3 e 4 dell'art.3 del D.P.C.M 7 Maggio 1999, n. 221, così come sostituito dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

2. Dalla somma dei redditi di cui alle lettere A), B), C) e D) si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone di locazione annuo fino alla concorrenza dello stesso e per un importo massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e l'ammontare del canone.

Art. 5
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. L'**Indicatore della situazione patrimoniale** è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - A) il valore del **patrimonio immobiliare** : valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito.

Qualora il nucleo risieda in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, si detrae, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di L. 100.000.000.

Ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione, si considera abitazione di residenza del nucleo quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la cui proprietà di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica ad una di tali abitazioni, individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica.

Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

Questa detrazione è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al punto 2. del precedente articolo.
 - B) Il valore del **patrimonio mobiliare** del nucleo familiare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e considerato nelle componenti specifiche ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 199, n. 221, così come sostituito dal D..C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Il valore complessivo patrimonio mobiliare è approssimato per difetto al milione di Lire o ai suoi multipli.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera D) del presente regolamento.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere A) e B) del precedente comma sono determinati con Riferimento al patrimonio di ciascun componente, rilevati in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
3. L'indicatore della situazione patrimoniale così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISEE nella misura del 20%.

Art. 6
SCALE DI EQUIVALENZA

1. L'**indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)** del nucleo familiare è calcolato rapportando l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, al parametro della scala di equivalenza (P.S.E.) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, incrementato delle maggiorazioni dovute.
2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

N. dei componenti	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

3. I parametri sopra citati sono maggiorati nel modo seguente:
- maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente
 - maggiorazione di 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
 - maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con invalidità superiore al 66%, mutilati ed invalidi di guerra, invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5
 - maggiorazione di 0.2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno avere svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione si applica altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Art.7

ACCESSO AL SERVIZIO

1. La Giunta Comunale approva l'elenco dei servizi comunali e delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 1, del presente regolamento e, per ogni servizio, stabilisce le fasce ISEE che regolano l'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, in modo da assicurare l'esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.
2. Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali la Giunta potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.
3. Di norma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi sociali istituiti ed erogati dal Comune i cittadini residenti. Qualora il regolamento specifico del servizio preveda la possibilità di accesso anche a residenti in altri Comuni, a questi ultimi verrà applicata la retta/tariffa massima del servizio.
4. Al richiedente la prestazione sociale agevolata che scelga di non presentare l'autocertificazione ISEE verrà applicata la retta/tariffa massima del servizio.
5. Dopo l'applicazione dell'ISEE secondo le modalità descritte nel presente regolamento, si prevedono le seguenti facilitazioni:
 - dall'ISEE del richiedente si detraggono in modo proporzionale (dividendo la spesa dall'ISEE ammessa in detrazione per lo stesso parametro della scala di equivalenza prevista dall'art. 6 Le spese socio-assistenziali, debitamente documentate e sostenute nel corso dell'anno precedente a quello della richiesta di accesso al servizio dallo stesso soggetto utente per altro servizio o per altro componente del proprio nucleo familiare per l'accesso ai seguenti servizi essenziali:
 - ricovero di anziani non autosufficienti in case di riposo o altri istituti assistenziali, a carico di uno o più componenti il nucleo familiare, limitatamente alle quote a carico, fino a un tetto massimo di lire 5.000.000
 - ricovero e/o frequenza di disabili in centri residenziali.

Art. 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni o ai servizi sociali o assistenziali erogati dal Comune e collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, occorre presentare domanda ai competenti uffici del Comune. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio Comunale competente.
2. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e dell'art. 4 del D.Lgs.109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima e concernente tutte le informazioni necessarie ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
3. La dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta secondo i modelli-tipo e le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A) del D.P.C.. 18 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 155 del 6 luglio 2001.
4. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale di cui all'art. 4, nonché i valori di patrimonio di cui all'art. 5 e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.
5. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che, nel caso di concessione delle prestazioni di cui all'art. 1, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine il richiedente dovrà specificare i codici identificativi degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
6. Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
7. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il comune rilascia una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.
9. Il richiedente può presentare, se in suo possesso, l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica rilasciatagli dall'Amministrazione Pubblica alla quale ha presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del D.Lgs 109/98. Se la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
10. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione Sostitutiva unica, una nuova dichiarazione per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. In tal caso la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti il nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successive richieste. Il Comune stabilirà la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
11. In sede di presentazione della domanda, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati.

Art. 9

COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con atto del responsabile del settore cui fa parte il servizio previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta al Responsabile del Settore espletare tutte le funzioni di controllo tramite le procedure previste dalla legge circa la veridicità della situazione familiare dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione. A tal fine il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria a comprovare la situazione familiare economica e patrimoniale.

Art. 10

REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza i fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione di quanto già eventualmente erogato e non dovuto e avvalersi dei dati in possesso del sistema informativo del ministero delle Finanze.

Art. 11

NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente, sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sopra ordinata.

Art. 12

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.